

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

A.P.E. e nuova legislazione

*Ambito delle competenze e soggetti abilitati alla
certificazione energetica secondo il D.P.R. 75/2013*

Dott. Ing. Luigi Berti



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Cagliari

Col patrocinio
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Cagliari

D.P.R. n. 75/2013 recante "**Regolamento** recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli **esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici**, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" (G.U, n. 149 del 27 giugno 2013)

In vigore dal 12 luglio 2013



Art. 2

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

Comma 1

- a) **tecnici abilitati abilitati, la cui disciplina dei requisiti e'riportata al comma 2, lettera b);**
- b) Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico
- c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico
- d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico

Comma 2 lettera b)

tecnico abilitato

"un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria. che di professionista libero od associato. **I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo**".

Comma 3

Titoli abilitanti

Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e **abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi**, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente, Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. **Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.**

.....

.....

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;

Comma 4

Titoli abilitanti

Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:

"laurea magistrale in Fisica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria navale, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche (classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79) ovvero laurea specialistica in Fisica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria navale, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche, Scienze geologiche (classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004".

Le problematiche del nuovo regolamento:

L'assenza di una disciplina transitoria rivolta a disciplinare e salvaguardare le competenze acquisite dai professionisti operanti nel settore;

Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) è necessario siano applicate unicamente a coloro che si troveranno ad operare a partire dall'entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013 n. 75, facendo salva l'attività dei tecnici già operanti nel settore

L'ambiguità della definizione dei requisiti e titoli di studio che consentono di svolgere l'attività di certificatore energetico;

La mancata previsione della necessaria iscrizione all'albo per i tecnici in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4 del Regolamento.

Circolare CNI n.272 del 17/09/2013 - Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Comma 5.

I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.

Art. 3

Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI **A.P.E. e nuova legislazione**

*Ambito delle competenze e soggetti abilitati alla
certificazione energetica secondo il D.P.R. 75/2013*

Dott. Ing. Luigi Berti



**Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Cagliari**

Col patrocinio

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Cagliari

